

IVA

Condizioni per la non imponibilità Iva degli stampi di produzione e regime intrastat

di **Marco Peirola**

Lo **sviluppo degli stampi di produzione** è un'attività che deve essere correttamente inquadrata quando viene svolta per conto di imprese di altri Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta, infatti, di stabilire se l'importo addebitato al committente comunitario **a titolo di rimborso** delle spese sostenute per la realizzazione dello stampo sia soggetto allo **stesso regime** delle cessioni dei beni prodotti con lo stampo, cioè alla non imponibilità IVA di cui all'**art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993**, applicata quando i beni sono trasportati/spediti in altro Stato membro a favore di un soggetto IVA.

Il contributo per la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi) dello stampo assume **natura intracomunitaria** e, pertanto, deve essere fatturato in regime di non imponibilità quando (**C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.2.3**):

- tra il committente e l'operatore nazionale venga stipulato **un unico contratto d'appalto** avente ad oggetto **sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni** che con esso si producono. In via generale, per la stipula dei contratti d'appalto non è prevista alcuna forma particolare per il perfezionamento della volontà delle parti; tuttavia, la possibilità di beneficiare della non imponibilità risulta espressamente subordinata all'**esistenza di un contratto d'appalto**, sicché la **forma scritta** sembrerebbe l'unica idonea sul piano probatorio;
- lo stampo, a fine lavorazione, venga **inviato nell'altro Paese comunitario**, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia **distrutto** o sia **divenuto ormai inservibile**.

Qualora ricorrano tali presupposti, la lavorazione dello stampo si considera **accessoria alla cessione intracomunitaria** dei beni, per cui:

- il corrispettivo pagato per lo stampo rappresenta un'**anticipazione dell'intero prezzo** (**R.M. 4 gennaio 1980, n. 412178 e R.M. 9 luglio 1980, n. 421221**);
- la suddetta prestazione **non assume un'autonoma configurazione giuridica** né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione dei modelli INTRASTAT (**circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2010, n. 43, § 9**).

Il **corrispettivo relativo alla realizzazione dello stampo** può essere fatturato separatamente o indicato in fattura distintamente dai beni oggetto di cessione, oppure ricompreso nel corrispettivo relativo alla cessione dei beni. In particolare (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1):

- nel primo caso, il **modello INTRA 1-bis** deve essere compilato, **ai fini fiscali**, con riferimento al periodo di registrazione della fattura. **Ai fini statistici**, invece, occorre aggiungere il valore dello stampo **in misura proporzionale** alle singole forniture dei beni, riepilogate nei corrispondenti elenchi;
- nel secondo caso, il valore dello stampo proporzionalmente aggiunto a quello dei beni oggetto di cessione **non deve essere autonomamente dichiarato nel modello INTRA 1-bis**, ai fini sia fiscali sia statistici, risultando “assorbito” nel valore dei beni.

Qualora, invece, non ricorrano i citati presupposti, lo sviluppo dello stampo richiesto dal committente stabilito in altro Stato membro configura l'esecuzione di una **prestazione di servizi “generica”**, che deve essere:

- **fatturata**, ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, con l'annotazione “inversione contabile”;
- **riepilogata nel modello INTRA 1-quater** (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/2010, § 9).

In quest'ultima ipotesi, resta inteso che la cessione intracomunitaria dei beni realizzati con lo stampo è soggetta al regime di non imponibilità e deve essere dichiarata nel modello INTRA 1-bis.